

Gentili Colleghi,

il nuovo **Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2026, n. 114** (G.U. 30.06.2026), ha modificato il **regolamento** adottato con il DM 29.12.2023, n. 217 in tema di **depositi telematici penali**.

A parte il deposito, da parte di “*soggetti abilitati interni*” (quindi non riguarda noi *avvocati*), di atti, documenti e richieste relativi alle **intercettazioni**, prorogato, dal 30.06.2026 al **31.12.2026** e una “disciplina differenziata” (anche per noi **difensori**, quali **soggetti abilitati esterni**) per **alcune tipologie di impugnazioni** (tra cui quelle nei procedimenti avverso i **provvedimenti del giudice di pace**, per i quali il **portale** sarà **obbligatorio dall’1.01.2028**, essendo noti i problemi che sono sorti per questi tipi di impugnazioni a fronte di inconvenienti tecnici di comunicazione tra i sistemi ministeriali), per i procedimenti davanti alla **Sezione della Corte d’Appello per i minorenni** (obbligo del deposito telematico dall’**1.01.2029**) e altri procedimenti specificamente individuati dal **regolamento**, che quindi seguiranno un “calendario autonomo”, con termini che si estendono addirittura fino all’**1.07.2030** per le materie più complesse, tra cui quelle relative alle *misure di prevenzione* e al *mandato europeo*, sono stati **prorogati** i termini per l’**obbligatorietà** dei seguenti depositi penali telematici:

Per **Corte di appello** e Procura Generale presso la Corte di appello, il *deposito* degli atti sarà **obbligatoriamente telematico** a decorrere dall’**1.07.2027**.

Per **GdP**, **Corte di Cassazione** e Procura Generale presso la Corte di Cassazione, l’**obbligo** di *deposito telematico* è stato prorogato all’**1.01.2028**.

Per **Tribunale Minorenni** e Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, l’**obbligo** di *deposito telematico* entrerà in vigore a far data dall’**1.01.2029** mentre, per il **Tribunale di Sorveglianza**, dall’**1.01.2030**.

Di conseguenza, **deposito telematico facoltativo PEC o cartaceo** per **Corte di Appello** e Procura Generale presso la Corte di Appello prorogato fino a **30 giugno 2027**.

Mentre per **Corte di Cassazione**, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e l’**Ufficio del GdP**, *deposito telematico facoltativo* prorogato fino al **31.12.2027**.

* * *

ESEMPI: se si deve depositare (quindi in **Corte di Appello**) un **ricorso per Cassazione penale** avverso sentenza della Corte di Appello, **fino al 30 giugno 2027** lo si potrà fare con **deposito cartaceo**, tramite **pec** (indirizzo “*depositoattipenali ...*”) o tramite **portale**. Mentre, dall’**1.07.2027** il deposito del **ricorso per Cassazione** dovrà essere depositato **obbligatoriamente** tramite **portale PDP**!

Gli stessi termini varrebbero per l’eventuale **memoria** di cui all’art. 598-*bis* c.p.p., per la trattazione “figurata” dell’udienza d’appello.

Se si deve depositare, invece, una **lista testi** innanzi al **GdP**, fino al **31.12.2027** lo si potrà fare con **deposito cartaceo**, tramite **pec** (indirizzo “*depositoattipenali ...*”) o tramite **portale**. Mentre, dall’**1.01.2028** la **lista testi al GdP** dovrà essere depositata **obbligatoriamente** tramite **portale PDP**!

Parimenti, se si deve depositare in **Cassazione** una “memoria” per l’udienza “figurata” di cui all’art. 611 c.p.p., fino al **31.12.2027** lo si potrà fare con **deposito cartaceo**, tramite **pec** (indirizzo “*depositoattipenali ...*”) o tramite **portale** (ferma la sua operatività, subordinata all’emissione di un decreto del DGSIA, allo stato non ancora pervenuto). Mentre, dall’**1.01.2028** tale **memoria** dovrà essere depositata **obbligatoriamente** tramite **portale PDP**!

Infine, una precisazione per quanto riguarda i **procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del GdP** (art. 1, comma 1, lett. b in relazione all’art. 3, comma 5 *bis*, del suddetto **regolamento**).

Come anticipato, a fronte dei problemi riscontrati in questo tipo di *impugnazione* (che hanno visto anche la redazione di un quesito al Ministero, formulato in contraddittorio con il nostro COA, rivolto dalla Cancelleria penale del nostro Tribunale di Lagonegro), conseguenti a incompatibilità dei sistemi, che non comunicano, sembrerebbe che nei procedimenti (quindi anche di *secondo grado*?) aventi comunque ad oggetto *impugnazioni* avverso iniziali provvedimenti del **Giudice di pace**, i relativi depositi avranno luogo esclusivamente con modalità telematiche (quindi il portale sarà **obbligatorio**) soltanto a far data dall’**1.01.2028**. Tale data coincide, come visto, con quella di un “deposito diretto” al **GdP**, con la differenza che la medesima data potrebbe ad esempio ora essere prevista non solo per l’**appello penale** al Tribunale avverso una sentenza del GdP, ma anche per il deposito del **ricorso per Cassazione** avverso la sentenza del Tribunale che abbia giudicato in sede di appello avverso la sentenza del GdP, il cui deposito, in mancanza della suddetta deroga, avrebbe dovuto essere (oramai) già effettuato obbligatoriamente con modalità telematiche.

Dunque, sembrerebbe desumersi da tale norma che, fino al **31.12.2027**, non soltanto gli **appelli** avverso la sentenza del GdP (e questo rientra nella logica della “proroga”) ma anche i **ricorsi in Cassazione** avverso le sentenze del Tribunale che abbia pronunciato in *secondo grado*, possano ancora essere depositati con il c.d. *triplo binario*.

Per finire, resta pertanto fondamentale per ogni difensore il dovere di documentarsi sull’effettivo regime di deposito, potendo le presenti note essere comunque errate.

Buon lavoro

f.to responsabile procedimento telematico COA Lagonegro

avv. Eugenio Di Bisceglie